



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	Presidente
Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	Consigliere relatore
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	Consigliere
Dott. ^{ssa} Michela Muti	Referendario

nella camera di consiglio del 26 giugno 2017;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dall'Amministratore straordinario della Provincia di Oristano con nota del 13 aprile 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna n. 9 del 14 aprile 2017;

Vista la nota in data 22 maggio 2017 con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Valeria Mistretta;

Vista la nota prot. n. 65614079 del 21 giugno 2017 con la quale il Magistrato istruttore, Consigliere Valeria Mistretta, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 14/2017 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta;

PREMESSO

Con nota del 2 maggio 2017 il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione n. 9 del 14 aprile 2017 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere dell'Amministratore straordinario della Provincia di Oristano relativa alla possibilità per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa anche nel caso di inadempimento all'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno (art. 31 della legge n. 183 del 2011 e art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001).

CONSIDERATO

1. La richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dall'Amministratore straordinario della Provincia di Oristano e inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Consiglio delle Autonomie

Locali.

2. La richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei suoi profili generali e astratti, in quanto attiene all'interpretazione di norme dettate a fini di contenimento della spesa pubblica e rientra pertanto nella materia di contabilità pubblica.

3. La questione in esame attiene alla disciplina delle sanzioni previste dal legislatore per il mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte di un ente locale.

Tali sanzioni sono indicate dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e successive modifiche. Ulteriori conseguenze a carico degli enti inadempienti sono previste dall'art. 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'art. 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quest'ultima norma stabilisce che *"gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa"*.

Fermo restando il divieto di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, il quesito proposto concerne l'interpretazione del concetto di risorse aggiuntive. La provincia di Oristano chiede, infatti, se siano da considerare tali le economie risultanti dall'utilizzo del fondo per il salario accessorio del Comparto dell'anno precedente, in particolare derivanti da risorse ex art. 17, comma 5, e art. 15 lettera m) del CCNL del 1° aprile 1999.

Nella richiesta di parere si ipotizza che tali somme non costituiscano un incremento del fondo, come tale vietato dalla normativa sopra richiamata, ma un mero trasferimento temporale di risorse già certificate dal Collegio dei revisori.

La problematica è stata esaminata di recente da altre sezioni della Corte dei conti (Sezione controllo Toscana delibera n. 130/2017/PAR; Sezione controllo Liguria delibera n. 31/2017/Par) e l'interpretazione costante, dalla quale questa Sezione non ritiene di discostarsi, è nel senso di ritenere che l'art. 40 si riferisca unicamente alle risorse che l'Amministrazione discrezionalmente può destinare alla contrattazione integrativa, mentre sarebbero escluse dall'ambito del divieto contenuto nella norma le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa direttamente da norme di legge, quindi non determinabili dall'Amministrazione.

Deve ritenersi, altresì, che non rientrino nel divieto posto dalla disposizione in esame neppure le risorse destinate al trattamento accessorio del personale direttamente dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, nel rispetto delle cui previsioni deve svolgersi la contrattazione decentrata a livello di amministrazione.

4. Ai fini della soluzione del quesito in esame, si ricorda che l'art. 17, comma 5, del CCNL del 1999 dispone che *"Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo"*, prevedendo, quindi, la possibilità che eventuali residui vadano a incrementare la composizione del Fondo dell'anno successivo.

Le risorse non utilizzate del Fondo degli anni precedenti costituiscono, risorse variabili, che non possono essere consolidate in quanto si tratta di poste che non hanno carattere di certezza e di stabilità nel tempo, e

che devono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

Alla luce del principio di integrale utilizzo delle risorse del Fondo in ciascuna annualità, nonché della possibilità, fatta oggetto di espressa previsione contrattuale, di riportare eventuali risorse non attribuite quali incrementi nel Fondo dell'annualità successiva, si osserva che le risorse stesse, oggetto di un mero trasferimento temporale di spesa, non possono che essere considerate fra le voci di natura variabile, a prescindere dalla eventuale certezza e stabilità della voce sulla quale le economie sono state realizzate.

Si ritiene, conseguentemente, che l'Ente, anche se inadempiente all'obbligo del rispetto del patto di stabilità, possa incrementare il Fondo per la contrattazione decentrata di ciascuna annualità, nella parte variabile, con le risorse già stanziare nel Fondo dell'anno precedente e non attribuite e in tal senso costituenti "economie" (Sezione Friuli Venezia Giulia delibera n. 18/2014/PAR).

Conclusivamente, si ritiene che le somme provenienti dagli esercizi precedenti non possono essere annoverate tra le "risorse aggiuntive" di cui all'art. 40 cit. in quanto si tratta di somme delle quali, in sede di costituzione del Fondo dell'anno precedente, l'organo di revisione interno ha certificato la compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità, con i vincoli di bilancio e con gli altri vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale.

Pertanto, le somme non utilizzate nei precedenti esercizi non rientrano nel divieto posto dall'art. 40 cit. e possono essere legittimamente utilizzate nell'esercizio successivo a quello nel quale non è stato rispettato il patto di stabilità (Sezione controllo Puglia delibera n. 115/2013/PAR).

5. Le considerazioni sopra esposti riferiscono esclusivamente al quesito posto e resta confermato che l'Ente richiedente sia in ogni caso tenuto all'integrale applicazione dei limiti e dei vincoli finanziari che la legislazione nazionale ha previsto, sia con riferimento specifico all'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, che, più in generale, in ordine alla spesa per il personale.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione di controllo

DELIBERA

Il parere come in motivazione.

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministratore straordinario della Provincia di Oristano, nonché all'Assessore e al Direttore generale dell'Assessorato Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 giugno 2017.

IL RELATORE

Valeria Mistretta

IL PRESIDENTE

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 27 giugno 2017

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Carrus